



Comune di Santa Teresa Gallura

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza Sindacale

REGISTRO GENERALE N. 13 DEL 27/03/2024

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO DI CIBI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI QUALI VETRO E LATTINE, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "CONCERTO DI PASQUA 2024".

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno 31 marzo p.v., nella Piazza Vittorio Emanuele I, si terrà uno spettacolo musicale in occasione dei festeggiamenti della Santa Pasqua, per il quale si prevede un notevole afflusso di partecipanti;

VISTE le circolari della Prefettura di Sassari - Ufficio Territoriale del Governo n. 57304 del 23.06.2017, n. 70195 del 03.08.2017 e n. 14593 del 14.02.2024, ed atteso quanto previsto nella circolare del Ministro dell'Interno n. 11001/110(10) del 18.07.2018, tutte contenenti espresse indicazioni ai fini della tutela e gestione della sicurezza in occasione delle manifestazioni pubbliche;

RITENUTO che in occasione degli eventi di intrattenimento e spettacolo, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed euforia collettiva, possa favorire l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di abbandono e dispersione, nelle aree della Piazza e nelle vie limitrofe, di un cospicuo numero di bottiglie e di lattine, i cui frammenti o superfici, in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RAVVISATO che le condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, rappresentano un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani, costituendo pregiudizio per il decoro urbano e accrescendo le probabilità di commissione di illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza, a tutela del preminente interesse pubblico, di intervenire vietando:

- la vendita per asporto di cibi o bevande contenuti in recipienti di vetro ed in lattine, anche dispensati da distributori automatici;
- di introdurre e di consumare cibi, superalcolici e bevande, in contenitori, bottiglie di vetro o in lattine, in luogo pubblico, all'interno delle piazze, parchi e giardini, aree pubbliche attrezzate, in occasione degli eventi e degli spettacoli di intrattenimento;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto-legge n. 14/2017, convertito in Legge 18 aprile 2017 n. 48, ed in particolare il comma 4, il quale recita: *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana."*;

RITENUTO pertanto opportuno adottare un provvedimento volto a prevenire e contrastare i pericoli che potrebbero essere cagionati da comportamenti e condotte indiscriminate;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione dei poteri del Sindaco in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del C.C. n° 33/2009 e s.m.i;

ORDINA

Il giorno 31.03.2024, durante lo svolgimento dell'evento denominato "Concerto di Pasqua 2024" e fino alla conclusione dello stesso, per i motivi e le esigenze di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica descritti in narrativa, nella Piazza Vittorio Emanuele I e nelle vie limitrofe, è fatto assoluto divieto:

1. agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a qualsiasi titolo effettuata, ai titolari di esercizi commerciali e pubblici, attività artigianali, venditori ambulanti e mediante distribuzione automatica, di somministrare e vendere per asporto cibi e bevande in recipienti di vetro e bottiglie, nonché in lattine. La somministrazione dovrà avvenire esclusivamente in contenitori di carta o plastica;
2. a chiunque, di introdurre, consumare o abbandonare cibi e bevande in genere, in contenitori o bottiglie di vetro, nonché in lattine.

DISPONE

- a) che l'inottemperanza agli ordini di cui al presente provvedimento venga perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale;
- b) La Polizia Locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;
- c) che la presente ordinanza sia immediatamente trasmessa al Sig. Prefetto di Sassari, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Santa Teresa Gallura, nonché comunicata ai Comandi delle Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 della L. 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio.

Il Sindaco
nadia matta / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)